

Ordinanza Corte di Cassazione 28/1/2009 n. 2130**Imposta Comunale sulla Pubblicità - Avviso di accertamento - soggettività passiva - solidarietà - art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507****FATTO E DIRITTO**

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.: "La C.T.R. del Lazio ha rigettato l'appello del Comune di Roma nei confronti di Ro. Bi. confermando l'annullamento di un avviso di accertamento per imposta di pubblicità del 2000. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo rilevava che l'atto impugnato era stato notificato il 5.12.2001 e che quindi era tempestivo il ricorso del 12.2.2002. Nel merito riteneva che la solidarietà passiva dell'autore dell'affissione e del soggetto pubblicizzato comportava la necessità che l'avviso fosse notificato nei confronti di chi aveva commesso l'evasione ed ha cognizione dei motivi ostativi all'accertamento stesso e che in mancanza l'avviso notificato al solo condebitore fosse invalido.

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il Comune di Roma, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo la Ro. ;

I ricorsi avverso la medesima sentenza andranno riuniti a sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Con il primo motivo deducendo violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, contesta il mancato rilievo della inammissibilità del ricorso avverso atto notificato il 13.12.2001. La censura è inammissibile in quanto non contesta la logicità dell'accertamento di fatto della CTR che la notifica è avvenuta il 15.12.2008.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 6, formulando il quesito se il Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 6, consenta al creditore di richiedere la prestazione tanto a colui che dispone del mezzo pubblicitario, quanto indifferentemente a colui che produce o vende i beni o i servizi oggetto della pubblicità? Al quesito deve darsi risposta positiva secondo i principi affermati da Cass. 7214 del 2005 L'obbligazione tributaria non si differenzia nella struttura dalle obbligazioni di diritto privato e, in tale ambito, la solidarietà deve essere ricondotta integralmente alle regole concernenti la solidarietà di diritto comune, sia sotto l'aspetto sostanziale che processuale; ponendo le obbligazioni solidali i debitori in un piano di parità nei confronti del creditore, anche nell'ipotesi che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse (articolo 1293 c.c.), il disposto del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 6, secondo cui soggetti passivi dell'imposta comunale di pubblicità sono, in via principale, colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario e, in solido con questi, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, non appare violato o contraddetto dalla notifica al solo debitore solidale di avviso di accertamento del tributo in esame, per la facoltà dell'ente creditore di rivolgersi indifferentemente ad uno dei coobbligati e vertendosi ancora in tema di accertamento dell'obbligazione e non in fase esecutiva e di escussione del debitore.

L'unico motivo del ricorso incidentale sul governo delle spese in appello resta evidentemente assorbito".

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

considerato che il Collegio, dopo avere riunito i ricorsi avverso la medesima sentenza, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso principale e dell'assorbimento di quello incidentale e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che nel decidere si atterrà ai principi di cui alla massima riportata; allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del processo di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Regionale Tributaria del Lazio.